



PROPOSTE AMBIENTALI PER LA LEGGE REGIONALE DI MANUTENZIONE DI OTTOBRE 2013

In occasione della redazione della legge di manutenzione, Legambiente rivolge all'Amministrazione regionale alcune proposte che mediante piccole modifiche sono in grado però di migliorare significativamente l'applicazione della normativa ambientale in favore di una maggior tutela dell'ecosistema.

Applicare il DMV del Piano regionale di tutela delle acque e redigere nuovi criteri per le concessioni idriche superficiali.....	1
No a centrali idroelettriche nei parchi e nelle aree di tutela ambientale.....	2
Riconoscimento dei comuni turistici.....	2
Osservatorio regionale sul consumo di suolo.....	3
Campeggi.....	4
Proteggere le aree naturali protette dai percorsi fuori strada.....	5
Tuteliamo le aree boscate soggette a vincolo idrogeologico.....	6
Modifica della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica.....	6

Applicare il DMV del Piano regionale di tutela delle acque e redigere nuovi criteri per le concessioni idriche superficiali

Le proposte che Legambiente FVG rivolge all'Amministrazione Regionale, detentrici di potestà primaria in materia di acque pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 265/2001, sono le seguenti.

Si chiede l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 5/2013, che aggiunge il comma 10 bis all'art. 13 della L.R. 16/2008, nella parte in cui sospende l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, articolo approvato *in articulo mortis* dalla precedente Amministrazione allo scopo di rendere un favore a qualcuno; chiediamo, invece, con l'abrogazione proposta, per una applicazione corretta della formula del DMV, così come prevista dall'art. 38 dell'Allegato 4 alla proposta del PRTA, approvato dalla Giunta nel novembre 2012.

Contestualmente, si chiede che la Giunta regionale adotti delle linee guida contenenti i criteri per il rilascio di nuove concessioni di derivazione da corsi d'acqua superficiali, al fine di orientare le scelte di politica delle concessioni in modo più rispettoso dell'ambiente e da consentire maggiori ricadute economiche sui territori di montagna.

(Modifica del comma 10 bis dell'art. 13 della legge regionale 16/2008)

<<10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, ~~con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale~~, sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano e sono immediatamente ed integralmente applicabili.>>

(Inserimento del comma 10 ter nell'art. 13 della L.R. 16/2008)

<<10 ter. Al fine dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10 bis, la Giunta regionale, entro 3



mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta delle Linee guida per il rilascio di nuove concessioni di derivazione da corsi d'acqua superficiali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In attesa di tale provvedimento è sospeso ogni procedimento di rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile.>>

No a centrali idroelettriche nei parchi e nelle aree di tutela ambientale

Abrogazione della norma che consente la realizzazione di impianti idroelettrici nei parchi e nelle riserve regionali (art. 222 della L.R. 26/2012), ripristinando il testo normativo precedente e consentendo **solo** la realizzazione di micro impianti ad uso di alpeggi, rifugi e microinsediamenti.

Il testo modificato dovrebbe essere il seguente:

la lettera *a* del comma 1 dell'articolo 69 della L.R. 42/1996 è così modificata:

<<al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di piccoli impianti a servizio di alpeggi, rifugi, microinsediamenti o di opere di preminente interesse pubblico, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine l'opera si intende assentita [...] >>

Conseguentemente, il comma 2 del medesimo articolo 69 è così modificato:

<<Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti.>>

Riconoscimento dei comuni turistici

Si chiede l'abrogazione dei commi da 6 a 10 dell'articolo 6 della L.R. 18/2011 relativo alla facoltà per i comuni di richiedere il riconoscimento della natura di "comuni turistici". L'abrogazione viene richiesta per i seguenti motivi.

Il primo consiste nell'allargamento a dismisura della categoria di "comuni turistici". Grazie alla legge in oggetto se un comune è limitrofo o vicino a un comune già classificato turistico, basta chiedere di diventarlo e lo sarà. Questo influisce positivamente sull'individuazione di *zone omogenee G*, il che vuol dire insediamenti turistici.

Ma poniamo che un comune abbia la sventura di non essere nemmeno "viciniore" ad altro comune turistico. Che fare per evitare che la storia, la geografia, l'economia e l'urbanistica spezzino per sempre ogni speranza di crescita per queste disgraziate comunità? Ecco la soluzione, semplice ed efficace: se "viene proposta la realizzazione di impianti turistici-ricettivi rispondenti agli standard nazionali, europei o internazionali di settore" da parte di qualche benemerito imprenditore, ecco che, anche i "comuni aventi caratteristiche anche diverse da quelle proprie dei comuni montani e costieri" possono chiedere di diventare comuni turistici!

Secondo motivo. Questa norma sembra fatta su misura per grandi e impattanti progetti che da anni non riescono a trovare casa: un autodromo, tre o quattro campi da golf, qualche altra darsena. Ma soprattutto le annesse ville a schiera, centri congressi, e via cementando. Ovviamente palesi sono



anche gli eventuali benefici legati "all'incentivazione delle possibili entrate" (IMU etc.) di quei poveri comuni che non sono ancora turistici e quindi non hanno sufficienti entrate in questi periodi sempre più neri.

Il tutto in una regione prima in Italia per metri quadrati di superfici cementificate pro-capite (APAT, 2005) nella quale si vorrebbero fare anche due bretelle autostradali, terza corsia e TAV, raddoppiare Grado e fare un nuovo villaggio turistico in quota al Pramollo con uno in costruzione allo Zoncolan.

Si riporta, per intero, la risposta che la Presidente Serracchiani diede, in materia di consumo di suolo, alle famose 10 domande proposte dalle Associazioni ambientaliste in campagna elettorale:

"Negli ultimi mesi la giunta Tondo ha approvato diversi provvedimenti che sovvertono le più logiche regole di governo del territorio. Tra queste quella dei Comuni turistici è una delle più evidenti e verrà cancellata a salvaguardia degli stessi operatori turistici che si vedono messi in concorrenza con investimenti fuori scala."

Osservatorio regionale sul consumo di suolo

I dati dell'APAT (2005) ci dicono che nella nostra regione oltre il 7% del territorio risulta cementificato; terza in classifica subito dopo Veneto e Lombardia. Inoltre il FVG è la prima regione in Italia per superficie antropizzata pro-capite, con oltre 450 m² di superfici "cementate" per ogni abitante!

In attesa di una legge organica contro il consumo di suolo, già annunciata sia dal Governo nazionale che da quello regionale, riteniamo importante procedere all'istituzione di un osservatorio regionale sul consumo di suolo che avvii una pratica ed una metodologia di conoscenza e monitoraggio del fenomeno che riguarda in modo importante anche la nostra Regione.

L'Osservatorio si inserisce nella normativa urbanistica vigente (L.R. 5/2007) ed è stato pensato come organismo collegiale che possa contribuire alla conoscenza del fenomeno, al controllo dell'applicazione delle linee di politica territoriale ed urbanistica operate da Comuni e Regione, e come strumento di supporto a dette amministrazioni per quanto riguarda il fenomeno alla loro scala. Proponiamo le modifiche seguenti.

(Modifica dell'art. 36 della legge regionale 5/2007)

Alla fine del comma 2 dell'art. 36 è aggiunta la seguente frase: <<Sulla base delle procedure di cui l'art. 37 comma 3, i Comuni dedicano un paragrafo del rapporto al consumo di suolo.>>

(Inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 5/2007)

Dopo l'articolo 36 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 37 (Osservatorio regionale sui consumi di suolo)

1. Considerate le finalità della presente legge di cui all'art. 1, al fine di limitare il fenomeno del consumo di suolo è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, "l'Osservatorio regionale sui consumi di suolo" a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) costruire un quadro analitico sulle dinamiche del fenomeno in regione
- b) monitorare il fenomeno nel corso del tempo
- c) fare proposte normative e per la pianificazione territoriale



- d) affiancare gli enti preposti alla pianificazione territoriale nel controllo dell'andamento delle proprie politiche territoriali al fine di verificarne la congruità con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo definiti dalla legislazione.

3. L'Osservatorio per i propri scopi sfrutta anche gli strumenti e i dati di cui agli articoli 35 e 36. Inoltre provvede a curare un capitolo specifico sul consumo di suolo nel rapporto annuale sullo stato del territorio in riferimento all'articolo 36 comma 1. Al fine di garantire l'omogeneità e confrontabilità dei dati, l'Osservatorio comunica ai Comuni le modalità di analisi del fenomeno per la redazione del rapporto sullo stato del territorio di cui l'art. 36 comma 2.

4. L'Osservatorio è costituito da:

- a) il direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale che funge da presidente;
- b) esperti degli uffici regionali chiamati a collaborare;
- c) quattro specialisti indicati dalle Università di Udine e Trieste, in numero di due per ciascun ateneo;
- d) due esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia;
- f) un rappresentante dell'Associazione Italiana Costruttori Edili del Friuli Venezia Giulia;
- g) tre rappresentanti proposti dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986) operanti in regione.

5. L'Osservatorio per i propri scopi si avvale delle funzioni di un dipendente della Direzione centrale di cui al comma 1, che funge da segretario.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto Osservatorio.>>

Avviando in tempi brevi tale osservatorio, sarebbe opportuno quindi provvedere entro un anno a produrre una legge per limitare il consumo di suolo in quanto tema strategico per la regione.

Campeggi

Nella L.R. n. 2/2002, precisamente al Titolo IV, che dovrebbe normare l'attività dei campeggi, a causa di una indeterminatezza della legislazione regionale quelle che dovrebbero essere le strutture ricettive più "soft" (la prima immagine che ci viene in mente pensando ad un campeggio è quella di un prato riempito con tende che, una volta finita la stagione turistica, torna ad essere un prato) finiscono per avere una gestione distorta e un impatto sul paesaggio devastante. I casi più emblematici sono quelli del campeggio di Collina (in Comune di Forni Avoltri), compreso all'interno del SIC Monte Coglians (la cima più alta della regione) e quello del campeggio "Tornerai" a Forni di Sopra (a breve distanza dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane). Queste strutture ospitano permanentemente roulottes (anche prive di targa, quindi non più circolanti) che nel corso degli anni sono state "protette" dalle intemperie con strutture in legno (tettoie, casette) fisse. Il risultato estetico è quanto di più scellerato si possa realizzare: delle vere e proprie "baraccopoli". Contro il campeggio di Collina c'è gran parte degli abitanti, mentre a Forni di Sopra il Comune ha avviato un'azione legale per abusivismo edilizio, bloccata



proprio da difficoltà interpretative della legge regionale.

Basterebbe introdurre nella legge la specificazione che tende, roulottes etc. non possono sostare per più di 60 o 90 giorni consecutivi in un campeggio e non sono ammesse strutture fisse come tettoie e cassette in legno a protezione delle roulottes.

Proteggere le aree naturali protette dai percorsi fuori strada

Risulta opportuno, dopo tanti anni dalla sua emanazione, provvedere ad una integrazione della L.R. 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali) nella parte in cui disciplina l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o a tutela ambientale, prevedendo un aggiornamento delle sanzioni (comma 1) e una specifica, nuova sanzione (comma 2) per chi transita in aree soggette alla speciale tutela della L.R. 42/1996 (aree protette).

Ci troviamo infatti davanti ad un crescente abusivismo con moto da enduro e trial che scorrazzano indisturbate su sentieri e mulattiere anche a 2000 metri di quota all'interno di SIC e ZPS. Da quanto riferiscono gli addetti alla vigilanza (Corpo Forestale Regionale), anche le poche persone che vengono fermate se la cavano con poco (dagli stranieri, che sono molti, addirittura, non si riesce neppure a farsi pagare le multe!). E' quindi quanto mai necessario aumentare i deterrenti contro questa attività illecita non solo aggiornando le sanzioni, ma, altresì, prevedendo il sequestro immediato dei mezzi quale unica forma efficace di riduzione del fenomeno dilagante dei percorsi fuori strada, a lungo invocato proprio dagli operatori della vigilanza.

A chiedere un intervento in questo senso non sono solo le associazioni, ma molti cittadini e amministratori locali¹.

La presente richiesta di modifica si collega pertinentemente e solidalmente alla precedente (numero 5), in quanto l'eliminazione del vincolo idrogeologico, operata dalla L.R. 26/2012, rendendo impossibile, nell'immediatezza dei fatti, stabilire se una superficie ha o non ha pendenza superiore al 30%, rende impossibile l'applicazione della norma qui invocata con il risultato pratico della sua non applicazione.

Ciò è intollerabile ed equivale ad eliminare, di fatto, ogni possibilità di contrasto ai percorsi fuori strada sanzionati dalla legge. La modifica normativa richiesta è pertanto la seguente

(Modifica dell'art. 74 della legge regionale 9/2007)

L'articolo 74 della legge regionale 23 aprile 2007 n.9 è così sostituito:

<<Art. 74 (Sanzioni)

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta nei territori soggetti a vincolo idrogeologico stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c.

2. La violazione del divieto di circolazione e sosta nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

3. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

¹ Per esempio il Sindaco di Pulfero, in Messaggero Veneto del 21/03/2013.



da 150 euro a 750 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.>>

Per agevolare il confronto con le modifiche proposte, si riporta il testo vigente dell'art. 74:

<<Art. 74 (Sanzioni)

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.>>

Tuteliamo le aree boscate soggette a vincolo idrogeologico

Si chiede la abrogazione dell'ultimo capoverso del 1° comma dell'articolo 54 della L.R. 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali) in quanto gravemente lesive della tutela idrogeologica di vasti territori boscati, introdotte nella confusione della stesura della legge di manutenzione del 2012 (L.R. 26/2012) con un emendamento dell'ultimo minuto, senza alcuna consultazione degli uffici competenti che ne lamentano, tutti, l'inserimento in legge.

La prescrizione che sottrae al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30% è, infatti, un non senso dal punto di vista forestale e, soprattutto, dal punto di vista applicativo, non essendo di nessun conto (oltre che impossibile praticamente), ai fini della tutela idrogeologica, la percentuale indicata in legge.

Inoltre, la norma vigente, così come modificata con la L.R. 26/2012, incide anche sulla normativa del divieto di accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale (L.R. 15/1991), rendendone vana l'applicazione (quali sono, infatti, le zone boscate soggette al vincolo idrogeologico lungo una strada o un sentiero o una mulattiera?), già di per sé molto ristretta e limitata. Si richiede, pertanto di stralciare le parole sbarrate del 1° e 2° comma dell'art. 51 della L.R. 9/2007, ripristinando le condizioni normative precedenti alla L.R. 26/2012, come di seguito indicato.

<<Art. 51 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. ~~Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.~~
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al ~~primo periodo~~ comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.>>

Modifica della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica

La questione nasce dalla constatazione che la L.R. 11/2005 (modificata dalla L.R. 13/2009) sulla VAS di fatto applica localmente in pari il dispositivo del D.Lgs. 152/2006; e la sua applicazione è talmente formale da rendere le procedure pressoché inutili ad una effettiva valutazione dei piani e programmi.



Inoltre fino ad oggi la VAS è stata intesa come procedura del tutto analoga alla VIA che si limita quindi ad una generica attestazione di assenza di impatti ambientali.

La VAS invece nel pieno spirito della Direttiva 2001/42/CE si deve distinguere in quanto non attiene solo a valutare la compatibilità ambientale del piano con una valutazione finale, ma soprattutto come strumento per contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali anche all'atto dell'elaborazione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile². Si tratta dunque di uno strumento che è parte integrante del processo di costruzione del piano/programma.

Noi riteniamo che tali procedure debbano, quindi, essere riempite di significato, riportandole alla loro esigenza originaria di "orientare" le previsioni dei piani e programmi verso lo sviluppo sostenibile.

E' fondamentale inoltre far sì che la partecipazione da parte dei portatori di interesse, sia effettiva. La fase di *consultazione*, come previsto dalla Direttiva (art. 6), deve partire contestualmente all'avvio del processo di VAS, e non come adesso avviene selezionando solo alcune autorità competenti di natura istituzionale³.

Visto inoltre il particolare ruolo che ricoprono a livello regionale le organizzazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (ex L. 349/1986) pur senza voler escludere altri, è necessario che per esse si trovi un posto di rilievo in tale fase. Ad esempio da questo punto di vista diverse associazioni ambientaliste avevano fatto alla precedente Amministrazione una proposta⁴ per un sistema automatico di notifica dell'avvio di procedure di valutazione ambientale, alla quale non si è avuta alcuna risposta.

E' poi necessario introdurre un criterio che impedisca le c.d. VAS "autocertificate" (soprattutto da parte dei Comuni) garantendo quell'elemento di terzietà che oggi frequentemente manca; e che dovrebbe caratterizzarsi come reale capacità (tecnica e di risorse) dell'*autorità competente* di valutare il piano programma in maniera autonoma.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia europea con sentenza del 20 ottobre 2011 sentenziando che l'art. 6, n.3 della Direttiva 2001/42/CE, "non impone che sia creata o designata un'altra autorità consultiva [...] purché, in seno all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità amministrativa interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive [...] e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana".

Tutto ciò detto, proponiamo in sintesi, di abrogare le L.R. 16/2008 e 11/2005 (come modificata dalla L.R. 13/2009) e approvare una nuova legge organica in tale materia, anche partendo dalla L.R. 11/2005 originaria e dalla bozza di regolamento a suo tempo già predisposta dall'Amministrazione regionale.

Solo così facendo, tali procedure non saranno meri appesantimenti burocratici, ma momenti di arricchimento dei piani e di orientamento verso finalità e obiettivi di sostenibilità reali.

² Cfr. art. 1 della Direttiva 2001/42/CE e art. 4 comma 4 lettera a del D.Lgs. 152/2006.

³ In tal caso anche la norma nazionale, usata anche localmente, disattende quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE, e il tema è già stato sollevato dagli scriventi in fase di avvio del precedente PGT nel 2012.

⁴ <http://cms.legambientefvg.it/temi/governo-del-territorio/369-la-proposta-a-costo-zero-di-legambiente-wwf-e-lipu-del-fvg-per-favorire-la-partecipazione-ai-processi-partecipativi-dei-progetti-a-impatto-ambientale.html>